

CONVENZIONE TRA L'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E I COMUNI DI COLLECCHIO, FELINO, MONTECHIARUGOLO, SALA BAGANZA E TRAVERSETOLO PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE N. 56/2014.

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Collecchio, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Paolo Bianchi nato a Parma il 22.07.1962 (codice fiscale BNCPLA62L22G337U) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Collecchio, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 27 novembre 2014;

Il Comune di Felino, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Maurizio Bertani nato a Felino il 10.06.1959 (codice fiscale BRTMRZ59H10D526U) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Felino, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28 novembre 2014;

Il Comune di Montechiarugolo, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Luigi Buriola nato a Montechiarugolo il 16.01.1965 (codice fiscale BRLLGU65A16F473C) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Montechiarugolo, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 19 novembre 2014;

Il Comune di Sala Baganza, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig.ra Cristina Merusi nata a Sala Baganza il 18.07.1955 (codice fiscale MRSCST55L58H682F) la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Baganza, autorizzata in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24 novembre 2014;

Il Comune di Traversetolo, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Ginetto Mari nato a Traversetolo il 19/02/1951 (codice fiscale MRAGTT51B19L346S) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Traversetolo, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27 novembre 2014;

E

L'Unione Pedemontana Parmense, rappresentata dal Presidente pro-tempore - Sig. Paolo Bianchi nato a Parma il 22.07.1962 (codice fiscale BNCPLA62L22G337U) il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Unione Pedemontana Parmense con sede a Collecchio (PR), viale Libertà n. 3, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 37 del 3 dicembre 2014;

PREMESSO che:

- con atto costitutivo sottoscritto in data 16 dicembre 2008, i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo hanno costituito l'Unione dei Comuni denominata Pedemontana Parmense, in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo dello stesso ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 267/2000 e in osservanza a quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 10/2008;

- i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo hanno deliberato di trasferire all'Unione Pedemontana Parmense le funzioni dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 1 comma 110 della legge n. 56/2014;

- è stato contestualmente approvato da tutti gli enti lo schema di convenzione finalizzato a regolare i rapporti conseguenti al trasferimento delle funzioni indicate;

- attraverso il trasferimento all'Unione Pedemontana Parmense delle funzioni e dei servizi indicati, si intende:

- perseguire l'obiettivo di istituire un unico organo a livello di Unione;
- garantire una semplificazione amministrativa e una riduzione dei costi di gestione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I ORGANO DI REVISIONE

ART. 1 *Oggetto*

1. Oggetto della presente Convenzione è il trasferimento all'Unione Pedemontana Parmense delle funzioni dell'organo di revisione, così come previsto dalla legge n. 56/2014 e come disciplinato dal TUEL, da demandare ad un collegio di revisione a seguito di nomina prefettizia.

ART. 2 *Durata*

1. La presente convenzione ha durata pari a quella dell'Unione.

ART. 3 *Rapporti finanziari*

1. Al collegio di revisione spetta un compenso nei limiti stabiliti con decreto ministeriale oltre alle spese per missioni nel limite del 50% del compenso spettante a ciascun componente al netto oneri fiscali e previdenziali. Ai fini della determinazione del compenso base si fa riferimento alla popolazione e ai dati di bilancio del Comune più popoloso dell'Unione. Ai fini del computo del rimborso chilometro per rimborsi viaggio si farà riferimento al costo determinato nella misura di 1/5 del prezzo della benzina.

2. La spesa annua complessiva verrà imputata interamente all'Unione e ripartita tra i vari comuni in base alla popolazione residente al 31.12 del penultimo anno precedente.

3. Con la deliberazione consiliare di nomina a seguito della comunicazione prefettizia vengono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti a ciascun componente, entro i limiti di legge.

4. Se nel corso del mandato dall'Unione vengono assegnate, anche su richiesta dei singoli comuni, al collegio ulteriori funzioni, oltre a quelle previste dall'art. 239 del TUEL, il compenso di

cui all'art. 3 comma 1 potrà essere aumentato nel limite del 20%, con apposita delibera consigliare dell'Unione con ripartizione dei costi a carico dei comuni richiedenti.

ART. 4

Presidente del Collegio

1. Le funzioni di Presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisione presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.
2. Al Presidente del Collegio spetta un compenso determinato ai sensi del precedente art. 3 maggiorato del 50%.

ART. 5

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Valgono per i revisori i principi contenuti nel D. Lgs. N.39/13 e le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Unione e dei vari Comuni aderenti all'Unione.
2. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Unione e presso i Comuni aderenti e presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza degli stessi.

ART. 6

Limiti affidamento incarichi

1. Ai fini dell'affidamento dell'incarico valgono le limitazioni di incarichi previste dall'art. 238 del Tuel.
2. L'incarico conferito è da intendersi unico e da considerare quale incarico per un ente con popolazione compresa tra i 5.000,00 e i 99.999 abitanti, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 7

Funzioni

1. Nell'espletamento delle funzioni l'organo di revisione dovrà far riferimento a quelle previste dall'art. 239 del Tuel.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Unione e dei Comuni aderenti e partecipa su richiesta del presidente del consiglio o del sindaco all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di tutti gli enti. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto del singolo ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno da parte di ogni ente.

3. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

- a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria di tutti gli enti associati;
- b) da parte del responsabile del servizio finanziario di ogni ente le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa;
- c) da parte del segretario comunale la relazione periodica sui controlli interni.

4. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali presso i singoli enti.

5. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

6. Il collegio dei revisori redige verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni, pareri e decisioni adottati. I verbali devono essere sottoscritti dal collegio, con numerazione annuale progressiva e conservati oltre che depositati in copia presso il servizio finanziario dell'ente interessato. Al fine del riepilogo dei verbali redatti deve essere compilato un indice generale con l'indicazione del numero progressivo, della data e dell'ente a cui è rivolto e dell'oggetto. Tale indice generale dovrà essere comunicato semestralmente all'Unione.

7. I pareri dovranno essere espressi entro 7 giorni dall'acquisizione della proposta, fatta eccezione per i pareri relativi al bilancio di previsione, alle variazioni di bilancio e al rendiconto della gestione a cui si dovrà far riferimento ai tempi previsti dai regolamenti di contabilità o ai regolamenti sui controlli interni dei singoli enti.

ART. 8

Ausilio di collaboratori

1. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2 del Tuel. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

2. L'organo di revisione dovrà comunicare ai singoli enti gli eventuali collaboratori incaricati ai sensi del precedente comma.

ART. 9

Durata dell'incarico

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3 del Tuel, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte.

2. Ai fini della prima nomina dell'organo di revisione ai sensi della presente convenzione non potranno essere nominati componenti che hanno già svolto per due volte l'incarico presso uno degli enti aderenti all'Unione e presso l'Unione stessa.

3. Nel caso di sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

4. In caso di proroga del collegio si applicano le norme degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444

ART. 10

Revoca e cessazione

1. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) in uno degli enti aderenti.
2. Il revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dei singoli enti;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a tre mesi.
3. In caso di revoca o recesso il compenso di cui all'art. 3 verrà corrisposto in relazione al rateo maturato fino alla data effettiva di cessazione.

PARTE II

NORME GENERALI

ART. 11

Forme di consultazione

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo per assicurare il costante trasferimento delle informazioni in proprio possesso legate all'attività del collegio di revisione attraverso relazioni periodiche.

ART. 12

Decorrenza

1. La presente convenzione decorre dalla data di sua sottoscrizione.

ART. 13

Recesso

1. Il recesso di un Comune è comunicato all'Unione medesima e agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro i sei mesi antecedenti la scadenza dell'incarico al collegio dei revisori e ha effetto dall'incarico successivo.
2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART.14

Revoca-Scioglimento

1. In materia di revoca e scioglimento valgono le disposizioni previste dallo Statuto dell'Unione.

ART.15

Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. S) del D.lgs. 82/2005 e s.m., secondo quanto disposto dall'art. 15 della Legge 241/1990, così come modificato dal D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.

La data di decorrenza della convenzione è quella di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Collecchio	<i>Paolo Bianchi</i>
Il Sindaco del Comune di Felino	<i>Maurizio Bertani</i>
Il Sindaco del Comune di Montechiarugolo	<i>Luigi Buriola</i>
Il Sindaco del Comune di Sala Baganza	<i>Cristina Merusi</i>
Il Sindaco del Comune di Traversetolo	<i>Ginetta Mari</i>
Il Presidente dell'Unione Pedemontana Parmense	<i>Paolo Bianchi</i>

(documento firmato digitalmente)